

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3766

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASQUINI, ANGIUS, POLIDORO,  
PETTINATO, ALBERTINI, BONAVITA e RUSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1999**

---

Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre  
1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del  
processo tributario

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e n. 546, riguardanti, rispettivamente, l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e la nuova disciplina del processo tributario, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è stato profondamente riformato tutto l'apparato del contenzioso fiscale, adeguando il processo tributario ai criteri costituzionali di indipendenza e di imparzialità e al criterio, pur esso di rilevanza costituzionale primaria, della tutela del diritto di azione e di difesa, in svolgimento paritario, per le parti in causa nel processo tributario.

Il nuovo assetto normativo ha iniziato concretamente a funzionare dal 1° aprile 1996, con l'insediamento delle riformate commissioni tributarie provinciali e regionali. Con il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono state apportate in via d'urgenza alcune specifiche modifiche ai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992, con particolare riguardo all'apparato organizzativo, alla disciplina della conciliazione giudiziale e alla normativa transitoria.

In sede di conversione del predetto decreto-legge n. 437 del 1996, la Camera dei deputati, attesa la necessità di norme ordinarie e processuali adeguate al nuovo processo tributario, nella seduta del 16 ottobre 1996, ad iniziativa degli onorevoli Benvenuto, Piccolo ed altri (ordine del giorno 9/2156/004), ha approvato un ordine del giorno che ravvisa «la necessità di un intervento urgente volto a razionalizzare ed integrare la disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, impegnando il Governo a presentare al Parlamento in tempi

rapidi un apposito disegno di legge che recepisca almeno le seguenti indicazioni:

a) istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regioni e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e istituzione di sezioni staccate delle commissioni provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale;

b) revisione della disciplina dell'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie con la previsione di nuove categorie di soggetti abilitati e l'eventuale riordino dei requisiti necessari per l'espletamento di tale funzione in favore delle parti del processo tributario diverse dagli uffici del Ministero delle finanze e dagli enti locali;

c) revisione della disciplina sulla partecipazione al processo tributario degli uffici del Ministero delle finanze mediante la previsione che la rappresentanza e la difesa degli stessi compete ai dirigenti e ai funzionari, o ai dipendenti da loro delegati, preposti ad apposite unità organizzative, diverse da quelle cui appartengono gli uffici del Ministero delle finanze che sono parti del processo, competenti ad esercitare in via esclusiva le predette funzioni di rappresentanza o assistenza per uno o più di tali uffici;

d) revisione della disciplina del processo tributario nel senso della piena attuazione del principio di effettività della difesa anche in relazione all'udienza di trattazione, della semplificazione delle procedure di deposito degli atti e dei documenti e delle modalità di deduzione e produzione delle prove, nel rispetto della parità di trattamento di tutte le parti del processo in relazione alle posizioni soggettive dalle stesse rispet-

tivamente fatte valere, nonchè della semplificazione delle regole di procedura relativamente alle controversie in materia tributaria già insorte dinanzi ad organi giurisdizionali o amministrativi alla data del 1° aprile 1996;

e) revisione della disciplina delle controversie in sede di rinvio;

f) eventuale previsione per l'avente diritto della possibilità di compensare i crediti relativi ai rimborsi dovuti dall'amministrazione finanziaria o locale a seguito di sentenza passata in giudicato con i versamenti di tributi erariali o locali dallo stesso dovuti, qualora i termini di legge per il rimborso non siano rispettati;

g) introduzione di una nuova disciplina dei criteri di composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con particolare riguardo alla possibilità che il presidente possa essere eletto anche tra i componenti che non rivestono la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o militare;

h) previsione della possibilità per il contribuente di ottenere adeguata tutela cautelare in sede amministrativa nei riguardi degli atti e dei comportamenti degli uffici della amministrazione finanziaria e degli enti locali in forme concorrenti con gli ordinari rimedi giurisdizionali e alla disciplina organica delle corrispondenti fattispecie;

i) revisione della disciplina del processo tributario al fine di assicurare una piena adeguatezza, anche sul piano terminologico, degli istituti sostanziali e processuali e delle norme di procedura con quelli vigenti nell'ambito di altre materie cui i primi comunque si ricollegano o si ispirano;

l) adeguamento del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie in relazione alle funzioni effettivamente svolte;

m) esplicito riconoscimento della giurisdizione tributaria sulle controversie riguardanti la tassa sulla salute e i tributi regionali».

In data 24 ottobre 1996, nell'Aula del Senato, il Governo esprimeva parere favorevole sull'ordine del giorno 9.1489.3, presentato dai senatori Pasquini, Albertini, Montagna, Pettinato, Angius, Bonavita, Sartori, Caddeo, Biscardi, Follieri e Bertoni. L'ordine del giorno del Senato riprendeva l'ordine del giorno già approvato dalla Camera dei deputati, aggiungendovi solo la seguente lettera n):

«assicurazione che le norme future siano ordinate eliminando l'attuale ingerenza e gestione, in ogni forma e momento dell'iter processuale, dell'amministrazione finanziaria, che è la "parte in causa pubblica" dello stesso processo. E che venga altresì eliminato nell'ordinamento ogni preconstituito privilegio di categoria».

In ottemperanza all'anzidetto ordine del giorno, il ministro Visco ha formalmente istituito una valida commissione di qualificati esperti, coordinata dal sottosegretario Marongiu, composta da Glendi, Polito, Minieri, Volpe, Leo e Marcelli, che ha redatto il presente disegno di legge. Il sottosegretario De Franciscis, coadiuvato dai componenti della stessa commissione, ha rivisitato l'intero disegno di legge che si compone di cinque articoli, il primo dei quali contiene modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; il secondo contiene modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; il terzo disciplina la sospensione in via amministrativa degli effetti degli atti illegittimi o infondati; il quarto prevede disposizioni sul trattamento economico dei componenti della commissione tributaria centrale; il quinto detta disposizioni transitorie e di raccordo.

Per quanto attiene all'assetto organizzativo ed ordinamentale, in conformità alle indicazioni fornite dal Parlamento, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 545 del 1992 essenzialmente in quattro direzioni, che, concernono, nell'ordine:

1) adeguamento della disciplina del processo tributario, anche sul piano termi-

nologico, degli istituti sostanziali e processuali e delle norme di procedura con quelli vigenti nell'ambito di altre materie cui i primi comunque si ricollegano o si ispirano;

2) la possibile istituzione di sezioni decentrate degli organi della giustizia tributaria;

3) il nuovo assetto del Consiglio superiore della magistratura tributaria, con il riconoscimento di una maggiore autonomia anche finanziaria di tale organo e della sua sfera di attribuzioni;

4) la riconsiderazione funzionale, da effettuare entro dodici mesi, anche in considerazione dei ricorsi pendenti, degli organici dei magistrati tributari con il riordino delle segreterie.

In attuazione operativa del punto *i)* dell'ordine del giorno, che dispone la revisione della disciplina del processo tributario al fine di assicurare una piena adeguatezza, anche sul piano terminologico, degli istituti sostanziali e processuali, si è collocata, nelle norme transitorie, la norma dispositiva e si è proceduto operativamente nell'articolato a partire dall'articolo 1, utilizzando la terminologia di adeguamento.

Nell'articolo 1 è stata prevista la possibilità di istituire sezioni decentrate di corti di appello tributarie regionali in comuni che, pur non essendo capoluoghi di regione, sono già sedi di corti d'appello o sedi staccate di tribunali amministrativi regionali, nonché l'eventuale istituzione di sezioni decentrate di tribunali tributari provinciali in comuni che, pur non essendo capoluoghi di provincia, sono sedi di tribunali. Sul piano dei presupposti la norma richiede che debbano sussistere obiettive necessità anche in relazione ai carichi di lavoro e alla distanza rispetto alle città ove già hanno sede gli organi di giustizia tributaria. Sul piano dell'*iter* procedimentale, ferma restando la competenza del Ministro delle finanze per l'emanazione del provvedimento istitutivo, è stato previsto, ferma restando l'alta sorveglianza della Presidenza del Consiglio dei

ministri, disposta dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro di grazia e giustizia, tenuto conto delle implicazioni finanziarie e di riferimento ad altri organi di giustizia ordinaria nell'individuazione localizzativa. È stato, inoltre, specificamente stabilito che debba essere sentito il Consiglio superiore della magistratura tributaria, quale organo di autogoverno. A livello tecnico-formale è stato ben precisato che le sezioni decentrate (preferendosi questa denominazione a quella di sezioni staccate, proprio in ragione di quanto previsto) costituiscono mera articolazione interna ai soli fini organizzativi - come tale non rilevante sul piano della competenza e della validità degli atti processuali - degli organi di giustizia tributaria aventi sede nei rispettivi capoluoghi di provincia o di regione, allo specifico scopo di chiarire che le sezioni decentrate servono a meglio soddisfare le esigenze organizzative degli uffici e delle parti, ma non comportano l'istituzione di riformati organi di giustizia tributaria, né danno luogo a rapporti di competenza esterna con gli organi preesistenti, evitando così i gravi inconvenienti già invece verificatisi a proposito delle sezioni distaccate delle preture circondariali ai sensi della legge 1° febbraio 1989, n. 30, e del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1989, n. 251. La disciplina normativa adottata corrisponde, comunque, all'interpretazione che di tali leggi è stata recentemente fornita dalla Suprema corte di cassazione. L'istituzione non avrà effetti sul complessivo contingente di personale assegnato alla giustizia tributaria.

Si fa presente che si pone un problema di coordinamento tra la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge e l'articolo 35 della recentissima legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1999.

Similmente, un problema di coordinamento si pone anche tra il comma 21

dell'articolo 1 del presente disegno di legge e l'articolo 36 della citata legge n. 28 del 1999.

È stata perfezionata la disciplina del Consiglio superiore della magistratura tributaria, così nuovamente denominato in attuazione dell'adeguamento sul piano terminologico disposto dal punto *i*) dell'ordine del giorno; in esecuzione, poi, del punto *g*), si è modificato il comma 1 dell'articolo 19, che riservava la nomina del Presidente del Consiglio stesso ai Presidenti di commissione o di sezione; si è sistemato il numero complessivo dei membri, portato dai sei effettivi più i sei supplenti a undici componenti, eliminando la figura dei supplenti. È stato altresì demandato a tale organo, dopo la giusta e dovuta, entro dodici mesi, revisione degli organici in funzione dei ricorsi pendenti, di provvedere ai concorsi interni per la copertura dei posti e ai trasferimenti, secondo l'allegata tabella E; si è, infine, affidato ad esso il delicato compito di provvedere alla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo modalità da precisare con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Complementarmente a questi compiti, con apposita norma (comma aggiunto all'articolo 27), si è attribuito allo stesso Consiglio superiore della magistratura tributaria il potere di autonoma gestione per il proprio funzionamento nei limiti del fondo all'uopo da stanziare nel bilancio dello Stato. Infine, è stato anche abolito il collegamento logistico con il Ministero delle Finanze, eliminando la disposizione, contenuta nell'articolo 17, comma 1, che fissava la sede del Consiglio presso il Ministero delle finanze.

Sono state inserite altre disposizioni modificative ed integrative (ad esempio, dell'articolo 1, commi 4 e 5, dell'articolo 3, dell'articolo 17, commi 2, 3 e 4, dell'articolo 26, comma 1, e dell'articolo 27), tendenti al raggiungimento della pari dignità della giustizia tributaria con quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare; con la

conseguente equiparazione del magistrato tributario a quello ordinario ovvero amministrativo, contabile e militare.

Così pure all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 545, unitamente all'applicazione della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente la responsabilità civile del giudice, si è prevista l'estensione applicativa ai giudici tributari della legge 21 febbraio 1990, n. 36, che autorizza il porto d'armi per difesa personale al giudice ordinario e onorario.

In relazione alla incompatibilità dei dipendenti del Ministero delle finanze e degli ispettori tributari, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, lettere *c*) ed *f*), atteso che gli stessi hanno dato alla giustizia tributaria un sostanziale contributo di professionalità, al fine di non privare per sempre gli organi di giurisdizione tributaria di tale prezioso apporto, si è ritenuto opportuno prevedere un apposito regime di sospensione dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità.

Relativamente alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 8, concernente gli iscritti agli albi professionali, che è stato soggetto ad interpretazioni varie e da più parti provenienti, si è mutuato, dal concetto laburista della professionalità, il requisito della abitudine e della continuità, a rendere incompatibile la funzione di magistrato tributario.

Altre disposizioni, modificative o aggiuntive agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992, riguardano la disciplina dei magistrati tributari in genere, con la prevista cumulabilità dei compensi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 13 con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Così pure, è stata prevista l'applicazione dell'ordinanza n. 734 del 1997 (nel calendario della Corte Costituzionale al 23 marzo prossimo), del Pretore di Siena, giudice del lavoro, con la quale si dubita della legittimità costituzionale della mancata estensione ai magistrati tributari della speciale indennità, non pensionabile, istituita, per i giudici

ordinari, amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato, dalle leggi n. 27 del 1981 e n. 425 del 1984; indennità già concessa ai vice pretori onorari e ai componenti popolari delle Corti di assise, nonché ai cancellieri ed ai segretari degli attuali organi di giustizia tributaria. Tale inserimento è stato previsto al comma 3-ter del citato articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Nell'articolo 22, si è individuata per la votazione la sede provinciale di appartenenza del magistrato tributario, al fine di evitare che si rinunci alla votazione a causa della lontananza del luogo ove essa si tiene; per lo stesso motivo si è sostituito il giorno prefestivo al festivo, previsto nell'articolo 21. Per ottenere la costituzione di un'unica associazione di categoria, scevra da inopportune forme di politicizzazione, si è inserito, al comma 2 dell'articolo 22, il concetto della lista, formata da ventidue magistrati tributari, al doppio delle qualifiche eleggibili, presentata dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa, che documenti l'iscrizione di almeno un terzo dell'organico dei giudici tributari.

Completa il quadro della nuova disciplina dell'assetto ordinamentale la riformulazione dell'articolo 34 sull'amministrazione del personale delle segreterie, che viene ad accentrarsi presso la direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, che sentirà, per gli atti organizzativi generali, il Consiglio superiore della magistratura tributaria.

Rilevanti modifiche e integrazioni sono state quindi apportate alla disciplina del processo tributario contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sempre seguendo le indicazioni del Parlamento, in funzione di semplificazione e razionalizzazione del procedimento e di un progressivo affinamento degli strumenti di tutela.

Innanzitutto è stato esteso l'ambito della giurisdizione speciale tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regio-

nali, provinciali e comunali, nonché il contributo per il Servizio sanitario nazionale.

È stata in tal modo compiutamente soddisfatta l'aspirazione all'unità della giurisdizione tributaria, già avvertita dalla Commissione parlamentare dei Trenta nel 1972, ma sino ad oggi non realizzata, nonostante il continuo progressivo incremento della giurisdizione speciale tributaria rispetto a quella dell'autorità giudiziaria ordinaria. Con la nuova formulazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che si coordina pienamente con la recente ordinanza 23 aprile 1998, n. 144, della Corte costituzionale, la quale ha legittimato la possibilità di successivi riordini e il potenziamento del giudice speciale revisionato, vengono riservate ai giudici ordinari soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione fiscale tributaria successivi all'avviso di mora, rispetto alle quali controversie sono state fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che concernono, essenzialmente, le controversie in tema d'opposizione di terzo, quelle sulla distribuzione del ricavato delle vendite e quelle di risarcimento dei danni promuovibili contro il concessionario del servizio della riscossione dopo l'esaurimento dell'esecuzione fiscale tributaria, nelle quali sono necessariamente coinvolti anche diritti soggettivi rispetto ai quali la giurisdizione speciale tributaria non sembra allo stato in grado di apprestare adeguate forme di tutela.

Al di fuori di queste esclusioni, aventi carattere residuale, i giudici tributari mantengono pienezza di poteri decisionali, conoscendo, in via incidentale, anche di tutte le questioni pregiudiziali, salvo quanto tassativamente disposto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 546 del 1992, così come precisamente stabilito nell'ultimo comma del novellato articolo 2. In tal modo, con questa innovazione, le indicazioni fornite dal Parlamento, con specifico riferimento ai soli tributi regionali e alla tassa

sulla salute, vengono significativamente ampliate ed assorbite in un più vasto disegno organico, che appare del resto funzionale all'irrobustito assetto ordinamentale della giustizia tributaria, non a caso già privilegiatamente considerato anche in sede di Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. L'ampliamento della giurisdizione speciale tributaria a tutte le controversie consente di conseguire l'importante obiettivo dell'unità della disciplina formale, con tutti i relativi vantaggi, tra i quali, in specie, quello della generalizzata applicabilità dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e della conseguente eliminazione delle attuali irragionevoli discriminazioni in tema di tutela cautelare giurisdizionale, ammessa davanti agli organi di giustizia tributaria e sottratta ai giudici ordinari per le materie fiscali sinora di competenza di questi ultimi.

In secondo luogo, attraverso la soppressione dell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 10 e la sostituzione del comma 3 dell'articolo 20, è stato abolito il regime speciale di proposizione dei ricorsi aventi ad oggetto gli atti dei centri di servizio, che mal si adattava alla nuova disciplina generale dei ricorsi davanti alla giustizia tributaria dando luogo a notevoli inconvenienti, soprattutto per i non facili raccordi tra centri di servizio e uffici delle imposte nella gestione dei procedimenti, nonché a gravi problemi di coordinamento con le attività processuali di costituzione delle parti in giudizio previste dalla nuova legge processuale. Dopo le modifiche apportate, la disciplina delle impugnative degli atti dei centri di servizi risulta ora perfettamente conforme a quella delle impugnative di ogni altro atto, e viene altresì consentita l'applicazione dell'articolo 47 e quindi l'utilizzazione, anche nei giudizi aventi ad oggetto gli atti dei centri di servizi, della piena tutela cautelare giurisdizionale, prima viceversa inibita dalla necessità di rispettare il termine dilatorio di sei mesi dalla proposizione del ricorso prima dell'effettivo accesso alla tutela giurisdizionale, secondo

quanto prevedeva l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, a cui faceva espresso richiamo l'ormai sostituito comma 3 dell'articolo 20: si è data concreta attuazione alla recente pronuncia della Corte costituzionale 24 luglio 1998, n. 336, eliminando ogni problema di raccordo con la precedente normativa. La reintegrazione delle impugnative degli atti dei centri di servizio nell'alveo della disciplina generale ha infine trovato piena attuazione con l'abolizione del particolare regime di esonero dall'assistenza tecnica obbligatoria, prima contemplato dall'articolo 12, comma 5.

Accanto a questi due importanti interventi di carattere strutturale (estensione della giurisdizione speciale a tutti i tributi e abolizione del regime differenziato per le impugnative degli atti dei centri di servizio) vanno segnalate altre significative modifiche riguardanti la difesa tecnica, dei ricorrenti e delle parti resistenti, e la disciplina delle spese di giudizio.

Nella categoria dei soggetti abilitati a difendere le parti nel processo tributario, senza limitazioni di materie, sono stati inseriti i consulenti del lavoro, sia perché gli stessi, prima del 1992, già avevano questa legittimazione, e sia in ragione del fatto che la disciplina ordinamentale di questa categoria di soggetti presenta caratteristiche tali (tanto sul piano della selezione abilitativa quanto sul piano dei successivi controlli degli iscritti negli albi) da ritenerli oggettivamente idonei a svolgere questo compito senza limitazioni di materie, come quelle delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sugli obblighi di sostituto d'imposta, tra l'altro difficilmente estrapolabili dal più ampio contesto degli atti impugnabili, con tutti gli inevitabili rischi d'inammissibilità dei ricorsi in qualche modo eccedenti tali limiti. In relazione all'attribuita veste di parte ai concessionari dei servizi di riscossione e all'obbligatorietà della difesa tecnica anche per tali soggetti, sono stati inoltre abilitati all'assistenza tecnica davanti ai ri-

formati organi i collettori di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, peraltro solo limitatamente ad una categoria di controversie facilmente delimitabile, come quella delle controversie nelle quali sia parte il concessionario della riscossione da cui sono stati nominati. Speciale trattamento è stato riservato ai notai per le controversie concernenti le imposte indirette, la cui causa del contendere derivi da atti dal notaio stesso ricevuti o autenticati. Per il resto dei soggetti abilitati alla difesa dei contribuenti è stata mantenuta la disciplina precedente, tuttavia precisando che, in attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia e al conseguente inevitabile riordino della materia stessa, tutti i soggetti abilitati, che già non siano inquadrati in appositi albi professionali, debbono rifluire in appositi elenchi da tenere presso il Consiglio superiore della magistratura tributaria, secondo quanto già specificato, in modo da poter disporre di una base di riferimento effettivamente controllabile dalle parti e dai giudici tributari. Questa integrazione appare assolutamente indispensabile, ove solo si consideri che, dato l'attuale regime di assistenza tecnica obbligatoria, con l'espressa previsione dell'automatica interruzione del processo, prevista dall'articolo 40, comma 1, lettera *b*), per il caso di morte, radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori abilitati ai sensi dell'articolo 12, tutte le parti e i giudici devono essere posti in grado di verificare, anche d'ufficio, onde evitare l'invalidità degli atti processuali, se tali eventi si sono o meno verificati a carico di uno dei difensori, il che non risulta invece possibile, o sarebbe comunque estremamente difficile, senza la consultazione di appositi elenchi presso il Consiglio superiore della magistratura tributaria.

Fino alla formazione di tali elenchi, è stato comunque conservato l'equipollente provvisorio dell'attestazione del possesso dei requisiti necessari da parte di questa categoria di difensori, da effettuare a pena

d'inammissibilità nel primo atto difensivo da essi posto in essere.

Per quanto concerne la difesa da parte dell'amministrazione finanziaria, è parso opportuno demandare ad apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'individuazione dei funzionari ai quali dev'essere attribuito questo delicato compito e degli assetti organizzativi conseguenti, tenuto conto dei nuovi impegnativi oneri di difesa, dell'incombenza delle spese di giudizio e dei carichi di lavoro non uniformemente distribuiti nel contesto territoriale e nella varietà degli uffici.

Per quanto concerne invece la rappresentanza in giudizio degli enti locali, tenuto conto della frequenza di liti tributarie, sembra opportuno riservare all'autonomia normativa di tali enti, rafforzata in materia tributaria dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sia l'individuazione del soggetto che assume la rappresentanza in giudizio, sia la disciplina delle procedure preliminari alla costituzione in giudizio.

Quanto al regime delle spese è stato espressamente previsto solo per gli uffici dell'amministrazione finanziaria statale, con la specificazione che in ogni caso va fatto riferimento ai soli onorari, previsti dalla tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento, escluso quindi ogni riferimento alla tariffa relativa alle prestazioni dei procuratori legali, oltretutto ormai aboliti. In caso di cessazione della materia del contendere non dovuta a condoni legislativamente previsti è stata soppressa la previsione, contenuta nell'articolo 46, comma 3, che poneva le spese indiscriminatamente a carico di chi le aveva anticipate, e ciò al fine di garantire una effettiva parità di trattamento tra contribuente e uffici nella responsabile gestione della lite.

Sul piano della semplificazione delle procedure è stato interamente aggiunto un apposito articolo, 17-*bis*, che, limitatamente alle controversie minori, consente di provvedere alla costituzione delle parti in giudi-

zio e, più in generale, al deposito di atti e documenti, senza dover necessariamente accedere di persona alle segreterie degli organi di giustizia tributaria, potendo invece inviare atti e documenti alle anzidette segreterie per il tramite del servizio postale, dandosi il deposito per avvenuto alla data di spedizione del plico raccomandato. Al fine di evitare ogni abuso e consentire al collegio giudicante di controllare la tempestività e ritualità dell'invio, prendendo a modello il regime previsto dall'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, riguardante specificamente il deposito del ricorso e del controricorso in Cassazione, è stato espressamente previsto che degli atti e dei documenti inviati a mezzo del servizio postale venga redatto, a cura del mittente, un doppio elenco in carta semplice, sottoscritto dal difensore, o dalla parte nei casi in cui non occorra il difensore; un esemplare del quale elenco sarà ritrasmesso dal segretario al mittente, con l'attestazione della data d'arrivo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e tassa a carico del destinatario, che verrà così direttamente informato del buon esito della spedizione. L'altro esemplare dell'elenco, unitamente alla busta utilizzata per l'invio del plico, dovrà essere allegato al fascicolo dell'ufficio per i necessari controlli da parte del giudice. Questa disposizione faciliterà sicuramente il lavoro dei difensori delle parti, ricorrenti e resistenti, evitando diretti accessi alle segreterie, con sensibile risparmio di tempo e di costi, specie tenuto conto delle distanze, spesso notevoli, per gli uffici e per i difensori, dalle segreterie dei giudici tributari.

Sempre sul piano della procedura, sono state apportate adeguate correzioni anche al disposto dell'articolo 19, comma 3, relativo agli atti impugnabili, prevedendo, finalmente con la dovuta chiarezza, che, al fine di preservare l'autonomia delle impugnazioni dei singoli atti autonomamente impugnabili, da effettuare entro termini di decadenza, ogni atto può essere autonomamente impugnato solo per vizi propri, cioè non per vizi

relativi ad un atto precedente autonomamente impugnabile.

Relativamente alla disciplina dei rimborsi, prevista dall'articolo 21, comma 2, è stata nettamente definita la distinzione, prima non sufficientemente chiarita, fra il termine sostanziale per la presentazione della domanda di restituzione (che è quello previsto dalle singole leggi d'imposta o, in difetto, quello di due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione) rispetto al termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione, che dev'essere osservato prima di agire in giudizio di fronte al mantenuto silenzio dell'amministrazione sulla domanda di restituzione. Inoltre, colmando la lacuna in cui era incorso il legislatore del 1992, dimenticando quanto precisamente disposto nella prima parte dell'articolo 16, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è stato espressamente precisato che la domanda di restituzione è ammessa solo in caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti autonomamente impugnabili di cui all'articolo 19, comma 1. Ciò in quanto, se tali atti vi sono stati, la restituzione del tributo non può prescindere dalla loro previa impugnazione nei termini prescritti, non essendo compatibile con l'attuale sistema del prelievo una generale azione di ripetizione dell'indebito che prescinda dalla tempestiva impugnazione degli atti precedentemente notificati.

Altre modifiche, di natura prevalentemente formale ed essenzialmente finalizzate ad una maggiore funzionalità del procedimento, sono state apportate all'articolo 23, comma 3, relativo alle controdeduzioni dell'ufficio; all'articolo 52, comma 2, concernente la proposizione dell'appello da parte dell'ufficio; all'articolo 38, comma 2, che costituiva un'inutile complicazione, imponendo, oltretutto senza sanzione, il deposito della sentenza nel fascicolo d'ufficio entro trenta giorni dalla sua notificazione. È

stato inoltre necessario modificare l'articolo 38, comma 3, in quanto la precedente formulazione della norma risultava del tutto incomprensibile, prevedendo una comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza alle parti non costituite, che risulta viceversa espressamente inibita dall'articolo 31, prevedendo tale norma che l'avviso venga comunicato alle sole parti costituite. La proponibilità del ricorso anche dopo il decorso del termine annuale per l'impugnazione della sentenza si giustifica invece in tutti i casi in cui la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso o per inammissibilità del ricorso stesso (come può accadere, ad esempio, nei casi in cui il ricorso notificato sia privo delle indicazioni del giudice tributario cui è diretto o dell'indicazione delle parti, neppur potendo in questi casi il soggetto a cui è stato notificato il ricorso essere in grado d'individuare il processo a cui l'atto notificato si riferisce).

Quanto alla disciplina transitoria dei giudizi di rinvio, sommariamente regolati dall'articolo 76, il progredire del tempo ha reso praticamente impossibili e comunque sconsigliabili interventi modificativi generalizzati. È stata soltanto eliminata l'evidente aporia costituita dalla prevista riassunzione a seguito di decisione della commissione tributaria centrale, laddove, secondo la disciplina recata dall'articolo 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nessun atto di riassunzione è previsto, dovendo la segreteria della commissione tributaria centrale provvedere d'ufficio alla trasmissione del fascicolo al giudice di rinvio; in sintonia con questa disciplina è stato quindi previsto che la segreteria della commissione tributaria centrale, dopo il passaggio in giudicato della decisione di rinvio, trasmetta d'ufficio il fascicolo alla segreteria del competente organo di giustizia tributaria senza necessità di riassunzione ad istanza di parte. Infine, sempre per quanto attiene alla disciplina transitoria, è stato modificato l'articolo 77 in modo da chiarire, con la disposizione

avente efficacia d'interpretazione autentica, che, nelle controversie relative ai tributi comunali o locali, per le quali era previsto nei primi due gradi un sistema di ricorsi amministrativi e quindi l'azione giudiziaria, se, alla data d'insediamento dei riformati organi di giustizia tributaria, tale azione già era stata proposta davanti ai giudici ordinari, questi ultimi restano competenti a decidere senza doversi spogliare della causa a favore dei giudici tributari, come è stato invece sostenuto sulla base dell'attuale equivoca formulazione della norma, per cui tali controversie continuano ad essere decise «in sede amministrativa» secondo le precedenti disposizioni, nulla prevedendo esplicitamente per le controversie ormai «in sede giudiziaria».

Nessuna disposizione è stata dettata circa la compensabilità tra debiti e crediti accertati con sentenze passate in giudicato, trattandosi di materie da disciplinare sul piano sostanziale e per le quali sono già in corso iniziative legislative appropriate.

Nell'articolo 3 è stata ridisciplinata *ex professo* la sospensione degli effetti degli atti impugnabili in via amministrativa. In stretta relazione all'attribuzione fatta dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 del potere cautelare al giudice tributario di primo grado, con l'articolo 71 dello stesso decreto legislativo era stato espressamente abrogato l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che, in caso di ricorso contro il ruolo, attribuiva all'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, la facoltà di disporre la sospensione della riscossione fino alla decisione di primo grado. Era stato del pari abrogato l'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che prevedeva analogo potere di sospensione per i casi di ricorsi proposti contro i ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e

contro i relativi avvisi di mora. Successivamente, con il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, queste norme sono state in parte ripristinate e modificate, peraltro in modo tale da determinare problematiche interpretative e incertezze applicative, di cui il Parlamento si è fatto carico, nei sopra richiamati ordini del giorno, invitando il Governo a predisporre una nuova organica disciplina della tutela cautelare amministrativa in concorso con quella giurisdizionale. Ad evitare sovrapposizioni o interferenze tra l'una e l'altra (già si sono verificati casi di sospensiva concessa dal giudice provinciale e negata invece dalla direzione regionale nonché successivamente dal tribunale regionale amministrativo davanti al quale era stato impugnato il provvedimento amministrativo, e viceversa), con tutte le consequenziali incertezze a carico del concessionario (non in grado di proseguire nella riscossione a seguito dei contrapposti ordini), si è ritenuto necessario staccare nettamente gli ambiti di operatività di queste due forme di tutela cautelare, lasciando all'organo giurisdizionale provinciale il pieno potere di provvedere sull'istanza di tutela cautelare avanzata dal contribuente sulla base della ricorrenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, secondo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e riservando, invece, all'amministrazione finanziaria un generale potere di sospensione cautelare degli effetti degli atti illegittimi o infondati rispetto ai quali l'amministrazione stessa è già oggi investita del potere di annullamento o di revoca secondo quanto previsto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. A tale norma sono stati pertanto aggiunti altri tre commi, nei quali viene stabilito che nel potere di annullamento o di revoca è anche compreso il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato; che spetterà alle regioni, province e comuni, se-

condo i rispettivi ordinamenti, precisare quali siano gli organi per l'esercizio dei poteri di annullamento, revoca e sospensione degli atti concernenti i tributi di loro competenza; che, in ogni caso, qualora contro l'atto impugnato sia stato proposto ricorso giurisdizionale, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza del tribunale tributario provinciale. Ovviamente a questa nuova generalizzata disciplina del potere di sospensione degli effetti degli atti attribuito all'amministrazione finanziaria consegue l'abrogazione di tutte le norme pregresse che attribuivano agli enti impositori e ai relativi uffici poteri di sospensione della riscossione dei tributi e loro accessori.

Le modifiche alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, che ancora sono applicabili in quanto riferite all'attività della commissione tributaria centrale, si caratterizzano tutte per la finalità perseguita, che è quella di rendere più spedita l'attività dell'organo, con maggiore facilità di formazione dei collegi e di definizione delle liti pendenti.

L'articolo 5 del disegno di legge in relazione, oltre alla disposizione generale di adeguamento terminologico, contiene indispensabili norme transitorie per il raccordo temporale della nuova disciplina rispetto a quella precedente.

Per le nuove disposizioni relative alla composizione del Consiglio superiore della magistratura tributaria, al numero dei componenti previsti per le deliberazioni e per l'elezione del suo presidente si è invece espressamente statuito che queste nuove disposizioni avranno effetto solo a decorrere dalla prossima elezione del consiglio e del suo presidente, proprio al fine di evitare che l'attuale assetto possa essere *medio tempore* alterato dalla sopravvenienza di norme non in vigore all'atto della prima elezione del Consiglio e del suo presidente. Lo stesso vale per la disposta soppressione delle precedenti disposizioni relative ai

membri supplenti, essendosi peraltro specificamente stabilito che quelli attuali comunque contribuiscono all'organizzazione e alle attività previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Per quanto attiene alla disposta uniformizzazione dei ricorsi contro gli atti dei centri di servizio è stato espressamente stabilito che l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, ancorché generalmente abrogato, continua ad applicarsi contro gli atti dei centri di servizio, notificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, individuando così precisamente nella notificazione di tali atti il *discrimen* temporale per l'applicabilità della vecchia o della nuova normativa.

Anche per quanto riguarda i provvedimenti di sospensione in via amministrativa degli atti della riscossione si è reso necessario individuare un preciso punto di riferimento temporale, stabilendo che i provvedimenti di sospensione in via amministrativa adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la propria efficacia sino alla data indicata nel provvedimento stesso o, qualora nessuna data sia stata indicata, sino alla data della sentenza del tribunale tributario provinciale che decide sulla legittimità dell'atto da cui derivano gli effetti oggetto del provvedimento di sospensione, fermi restando, in ogni caso, gli effetti delle ordinanze di sospensione della riscossione dei tributi rese dai giudici amministrativi.

All'articolo 2, comma 21, del presente disegno di legge, riguardante l'articolo 77 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e il regime transitorio delle controversie relative ai tributi comunali e locali per i quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministero delle finanze che non fossero ancora definite alla data d'insediamento dei riformati organi di giurisdizione tributaria, è stato espressamente attribuito valore d'interpretazione autentica, nel senso che per tutte queste controversie si è precisato doversi applicare la normativa precedente, non

solo per i ricorsi amministrativi, ma anche per l'eventuale prosecuzione della lite in sede giurisdizionale, da attuare per l'appunto davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, e non davanti ai riformati organi di giustizia tributaria, secondo l'errata interpretazione adottata da una parte della dottrina e della giurisprudenza.

La normativa transitoria di maggior rilievo riguarda il passaggio di tutte le controversie non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge che sino a tale data non appartenevano alla giurisdizione tributaria e pendevano davanti ad organi amministrativi o ad altri organi giurisdizionali. In stretta correlazione al nuovo generalizzato ambito della giurisdizione speciale tributaria e alla constatata impossibilità da parte degli organi amministrativi di far fronte a questa mole di contenzioso, destinato a rimanere giacente presso le direzioni regionali o presso il Ministero, salvo l'eventuale riflusso per *saltum* davanti all'autorità giudiziaria, è stato espressamente previsto che tutte le controversie pendenti davanti alle autorità amministrative, di ogni ordine e grado, vengano trasferite ai tribunali tributari provinciali territorialmente competenti, ferma restando invece la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria per tutte le controversie che ormai non pendano più davanti ad autorità amministrative (comprese quindi le controversie già decise in secondo grado dal Ministero delle finanze e per le quali non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che per esse mantiene dunque la precedente competenza giurisdizionale). Sul piano operativo sono state specificamente previste la trasmissione d'ufficio della pratica dalle autorità amministrative alle segreterie dei tribunali tributari provinciali entro il termine di centottanta giorni, la comunicazione a cura delle segreterie di apposito avviso, la possibilità per le parti di integrare i motivi di ricorso e di proporre nuove eccezioni entro novanta giorni dalla ricevuta comunica-

zione, in modo da garantire i diritti di difesa delle parti stesse in relazione al mutato regime di tutela. Infine, sono state previste incentivazioni deflattive per i contribuenti, ammessi ad avvalersi dell'oblazione di cui all'articolo 9-bis, commi da 6 a 11, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e per gli uffici, che potranno eventualmente rinunciare alle loro pretese impositive senza rischi per l'eventuale condanna alle spese, generalmente prevista dal decreto legislativo n. 546 del 1992.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, di seguito denominato, nell'ambito del presente articolo, «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura tributaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero delle finanze, possono essere istituite sezioni decentrate di corti d'appello tributarie regionali in comuni che, pur non essendo capoluoghi di regione, sono già sedi di corti d'appello ordinarie o di sedi staccate di tribunali amministrativi regionali; possono, altresì, istituirsi sezioni decentrate di tribunali tributari provinciali in comuni che, pur non essendo capoluoghi di provincia, sono già sedi di tribunali ordinari, sempre che ne sussistano obiettive necessità anche in relazione ai carichi di lavoro e alla distanza rispetto ai comuni ove hanno la sede le corti di appello tributarie regionali e i tribunali tributari provinciali. Le così determinate sezioni decentrate costituiscono mera articolazione interna ai soli fini organizzativi, non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali, degli organi di giurisdizione tributaria aventi sede nei rispettivi capoluoghi di provincia e di regione. Restano in ogni caso invariati, per il

personale necessario per il funzionamento delle segreterie delle sezioni staccate, i contingenti già addetti complessivamente agli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria.»;

b) al comma 4, dopo la parola: «commissione» sono inserite le seguenti: «e quello dei corrispondenti organici»;

c) ai commi 4 e 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio superiore della magistratura tributaria».

2. Le tabelle E ed F allegate al decreto legislativo sono sostituite dalla tabella E allegata alla presente legge.

3. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo le parole: «sulla base delle tabelle E ed F» sono sostituite dalle parole: «sulla base della tabella E» e le parole: «amministrativi o militari» sono sostituite dalle parole: «amministrativi, tributari o militari».

4. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo le parole: «di cui alla tabella F» sono sostituite dalle parole: «di cui alla tabella E».

5. All'articolo 3 del decreto legislativo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Alla nomina a presidente concorrono, secondo la graduatoria redatta sulla base della tabella E, i vicepresidenti in possesso della laurea in giurisprudenza».

6. Nell'articolo 4 del decreto legislativo, alla lettera l) del comma 1, dopo le parole: «degli architetti,», sono inserite le seguenti: «dei geologi,».

7. Nell'articolo 8 del decreto legislativo, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i dipendenti del Ministero delle finanze».

8. Nell'articolo 8 del decreto legislativo, al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) coloro che abitualmente e continuamente esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza e la

rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e nelle controversie di carattere tributario».

9. Nell'articolo 8 del decreto legislativo, al comma 1, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini di primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o elenchi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nell'ambito territoriale del tribunale tributario provinciale o della corte di appello tributaria regionale in cui vengono svolte le funzioni di giudice tributario e che esercitano abitualmente e continuamente davanti ad essi la loro professione».

10. All'articolo 13 del decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «liquidate in base al trattamento di missione previsto per i dirigenti della pubblica amministrazione»;

*b*) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. I compensi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

3-ter. Ai magistrati tributari, con decorrenza 1° gennaio 1999, qualora non percepita per analoga funzione giudiziaria, è attribuita l'indennità di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27».

11. All'articolo 14 del decreto legislativo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè le disposizioni del comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36».

12. All'articolo 17 del decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, le parole: «presso il Ministero delle finanze» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura tributaria è composto da undici consiglieri, di cui un presidente o presidente di sezione di corte d'appello tributaria regionale, due presidenti o presidenti di sezione di tribunale tributario provinciale, due vice presidenti di corte d'appello tributaria regionale, due vice presidenti di tribunale tributario provinciale, due giudici di corte d'appello tributaria regionale, due giudici di tribunale tributario provinciale.»;

c) al comma 3, le parole: «non sono immediatamente rieleggibili» sono sostituite dalle seguenti: «sono rieleggibili per una sola volta»;

d) il comma 4 è abrogato.

13. L'articolo 18 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Durata*). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura tributaria dura in carica cinque anni.

2. I componenti del Consiglio superiore della magistratura tributaria, che nel corso del quinquennio cessano per qualsiasi causa di farne parte, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica».

14. L'articolo 19 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Il presidente e il vicepresidente*). - 1. Il presidente del Consiglio superiore della magistratura tributaria è eletto, con voto personale, diretto e segreto, tra i suoi componenti; con le stesse modalità viene eletto il vicepresidente.

2. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vicepresidente».

15. Nell'articolo 21 del decreto legislativo, al comma 1, l'espressione «si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21» è sostituita dalle parole: «si svolgono in un giorno prefestivo dalle ore 9 alle ore 18».

16. Nell'articolo 22 del decreto legislativo, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le votazioni hanno luogo presso l'ufficio elettorale, costituito in seggio presso ogni tribunale tributario provinciale e presso ogni corte di Appello tributaria regionale per i giudici che esercitano la loro funzione in quello stesso organo giurisdizionale. Il seggio è costituito da un presidente, un vice presidente ed un giudice. Svolge le funzioni di segretario il dirigente della segreteria».

17. Nell'articolo 22 del decreto legislativo, al comma 2, dopo le parole «dall'articolo 17», sono aggiunte le seguenti: «scelti da una lista di ventidue magistrati, al doppio di ogni qualifica eleggibile, presentata dall'associazione di categoria, maggiormente rappresentativa, che abbia iscritti almeno un terzo del totale organico dei magistrati tributari».

18. Nell'articolo 24 del decreto legislativo, al comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

«*n-bis*) delibera in ordine ad eventuali posizioni di fuori ruolo di provenienza dei componenti del Consiglio che rivestono la qualifica di pubblico dipendente, ivi compresi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili».

19. All'articolo 24 del decreto legislativo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Presso il Consiglio superiore della magistratura tributaria sono tenuti gli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisate le modalità di tenuta e di pubblicità degli anzidetti elenchi».

20. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sette».

21. Nell'articolo 27 del decreto legislativo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Consiglio superiore della magistratura tributaria provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Consiglio superiore della magistratura tributaria, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, che si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

22. All'articolo 30 del decreto legislativo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I provvedimenti di assegnazione e di revoca di detto personale sono adottati su conforme parere del Consiglio».

23. All'articolo 31 del decreto legislativo, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dagli uffici di segreteria tenendo conto delle obiettive esigenze del servizio e delle richieste legittimamente avanzate dai magistrati tributari.

1-ter. Gli uffici di segreteria delle corti d'appello tributarie regionali, nonché gli uffici di segreteria dei tribunali tributari provinciali con oltre quindici sezioni, sono uffici periferici di livello dirigenziale non generale».

24. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo, dopo le parole: «al personale addetto» sono inserite le seguenti: «all'ufficio di segreteria del Consiglio superiore della magistratura tributaria e».

25. L'articolo 34 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (*Amministrazione del personale delle segreterie*). - 1. Spettano alla direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore della magistratura tributaria, le attribuzioni concernenti le assegnazioni, i trasferimenti, la disciplina e la vigilanza del contingente del personale di cui all'articolo 32.

2. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 e per le rilevazioni statistiche sullo stato del contenzioso tributario, la direzione centrale si avvale dei servizi automatizzati di cui all'articolo 36.

3. Il Consiglio superiore della magistratura tributaria riceve le segnalazioni dei presidenti degli organi giurisdizionali tributari per la comunicazione alla direzione centrale di eventuali disfunzioni nel servizio delle segreterie istituite presso gli stessi a norma dell'articolo 31.

4. La direzione centrale di cui al comma 1, per l'organizzazione generale dei servizi di segreteria, sente il parere del Consiglio superiore della magistratura tributaria».

## Art. 2.

*(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, di seguito denominato, nell'ambito del presente articolo, «decreto legislativo», i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi

e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi all'avviso di mora per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

2. Salvo solo quanto disposto dall'articolo 39, i giudici tributari conoscono in via incidentale tutte le questioni pregiudiziali alla decisione delle controversie di cui al presente articolo».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In ogni stato e grado del processo i giudici tributari hanno facoltà di disporre la comparizione delle parti al fine di interrogarle liberamente sui fatti di causa e possono ordinare ad esse il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia».

3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo, le parole da «ovvero» a «controverso» sono soppresse.

4. All'articolo 11 del decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività di assistenza e rappresentanza dell'amministrazione finanziaria è esercitata da funzionari individuati secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli statuti o i regolamenti delle entrate degli enti locali individuano l'organo o l'ufficio cui spetta decidere la costituzione in giudizio e il soggetto che assume la rappresentanza in giudizio dell'ente».

5. All'articolo 12 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alla giurisdizione tributaria limitatamente ai giudizi che hanno ad oggetto l'impugnazione degli atti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *f*), gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, se iscritti nei relativi albi professionali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alla giurisdizione tributaria i collettori di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, limitatamente alle controversie nelle quali è parte il concessionario della riscossione da cui sono stati nominati. Sono parimenti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria i notai per le controversie concernenti le imposte indirette la cui causa del contendere derivi da atti dal notaio stesso ricevuti o autenticati. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, se inseriti in appositi elenchi da tenere presso il Consiglio superiore della magistratura tributaria, o, sino alla formazione di tali elenchi, purchè attestino, a pena d'inammissibilità, nel primo atto difensivo da essi posto in essere, il possesso dei requisiti richiesti:

*a*) i soggetti indicati nell'articolo 63, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b*) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le im-

poste di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG;

c) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere e della relativa abilitazione professionale, limitatamente ai giudizi nei quali sono parti, rispettivamente, gli associati o le imprese o loro controllate;

d) i funzionari delle associazioni di categoria che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla direzione generale delle entrate competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni».

6. All'articolo 12 del decreto legislativo, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga a quanto stabilito nel comma 1, nelle controversie di valore inferiore a cinque milioni di lire, i ricorsi possono essere proposti direttamente dalle parti interessate che, nei procedimenti relativi, stanno in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per la determinazione del valore della lite l'importo del tributo s'intende al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica, fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato».

7. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «designati al principio

di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate» sono sostituite con le seguenti: «scelti e nominati al principio di ogni anno dal presidente dell'organo della giurisdizione tributaria».

8. All'articolo 15 del decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I compensi ai difensori tributari sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali o, in mancanza, sulla base della tariffa per i ragionieri e periti commerciali.»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Nella liquidazione dei compensi a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, i giudici tributari fanno riferimento ai soli onorari previsti dalla tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del venti per cento. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza».

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (*Deposito di atti e documenti a mezzo posta*). - 1. Nelle controversie di cui all'articolo 12, comma 5, le parti, anche ai fini della loro costituzione in giudizio, possono provvedere al deposito degli atti e documenti presso le segreterie dei giudici tributari, anche inviandoli per posta in plico raccomandato unitamente ad un doppio elenco, in carta semplice, contenente l'indicazione degli atti e documenti inviati, sottoscritto dal difensore o dalla parte, nei casi in cui non occorra il difensore.

2. All'atto del ricevimento del plico, il segretario controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico

del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo.

3. Il deposito si considera avvenuto a tutti gli effetti alla data di spedizione del plico con la posta raccomandata.

4. Nel fascicolo d'ufficio il segretario allega l'altra copia dell'elenco e la busta utilizzata per l'invio del plico».

10. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

«Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri o per inesistenza o nullità di notifica degli atti autonomamente impugnabili che per legge dovevano essere notificati prima di quello impugnato».

11. All'articolo 20 del decreto legislativo, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Anche ai ricorsi contro gli atti dei centri di servizio si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

12. All'articolo 21 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), non può essere proposto prima del novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di restituzione all'ufficio competente. La domanda di restituzione è presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. La domanda di restituzione è ammessa solo in caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nell'articolo 19, comma 1».

13. All'articolo 23 del decreto legislativo, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Nelle controdeduzioni la parte resistente enuncia le proprie difese e propone le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

3-bis. La parte resistente può costituirsi anche successivamente, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 32, comma 1, ma deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova, essendole precluse le attività e le iniziative per la chiamata di terzi in causa. Dopo la scadenza di detto termine la costituzione in giudizio non è ammessa nell'ambito del grado, salvo che la causa non sia rimessa in fase di istruzione».

14. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (*Procedimento per le controversie di valore inferiore a cinque milioni*). - 1. Le controversie di cui all'articolo 12, comma 5, sono in ogni caso decise previa discussione in pubblica udienza ai sensi dell'articolo 34.

2. Le controversie di cui al comma 1 possono essere decise dal giudice tributario secondo equità tenuto conto della natura delle questioni trattate.

3. Le sentenze pronunciate secondo equità, ai sensi del comma 2, sono inappellabili e il ricorso per Cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1, 2 e 4 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile».

15. All'articolo 38 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio» sono soppresse;

b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «per inammissibilità del ricorso o nullità della sua notificazione».

16. All'articolo 46 del decreto legislativo, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le spese di giudizio estinto, nei casi di definizione della pendenza tributaria pre-

visti dalla legge, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge stessa».

17. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo, dopo le parole: «Dipartimento delle entrate» sono inserite le seguenti: «ai quali non sia preposto come titolare un funzionario avente qualifica dirigenziale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le direzioni delle circoscrizioni doganali devono essere previamente autorizzate alla proposizione dell'appello dalla competente direzione del compartimento doganale».

18. All'articolo 62 del decreto legislativo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata di trattare esclusivamente le controversie in materia tributaria».

19. All'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo, la parola «provinciale» è soppressa.

20. All'articolo 76 del decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale» sono soppresse;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 45»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Se alla data prevista dall'articolo 72, a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale era stata disposta la rimessione o il rinvio alla commissione tributaria di primo e di secondo grado, il processo prosegue d'ufficio rispettivamente davanti al tribunale tributario provinciale o alla corte d'appello tributaria regionale.

5-ter. Dopo la data prevista dall'articolo 72, se è disposta la rimessione o il rinvio ai giudici tributari di primo o di secondo grado, la segreteria della Commissione tributaria centrale, dopo che la decisione è passata formalmente in giudicato, nei successivi

trenta giorni trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria dei giudici tributari anzidetti senza necessità di riassunzione ad istanza di parte».

21. All'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «dai suddetti organi secondo le relative disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «o giurisdizionale secondo le previgenti disposizioni». Il presente comma ha valore di norma di interpretazione autentica.

### Art. 3.

*(Sospensione in via amministrativa degli effetti degli atti illegittimi o infondati)*

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi ricompreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

1-*ter*. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati nei commi 1 e 1-*bis* relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.

1-*quater*. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza del giudice tributario.

1-*quinquies*. In caso di sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, l'amministrazione è tenuta in ogni caso a notificare un nuovo atto che dia conto dell'esito del riesame, e avverso il quale il contribuente può proporre ricorso, nei termini di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni».

2. È abrogato il comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati i commi 4-*bis* e 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, così come modificati dall'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Sono parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altre leggi o decreti legislativi che attribuiscono agli enti impositori e ai relativi uffici poteri di sospensione della riscossione dei tributi e loro accessori.

Art. 4.

*(Disposizioni sul trattamento economico dei componenti della commissione tributaria centrale)*

1. Ai componenti della commissione tributaria centrale spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, in luogo di quello in godimento.

Art. 5.

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. In tutte le disposizioni e nelle rubriche dei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, e successive modificazioni, le parole: «consiglio di presidenza» e «consiglio di presidenza della giustizia tributaria» sono sostituite dalle parole: «Consiglio superiore della magistratura tributaria»; così pure, in tutte le disposizioni e nelle rubriche, le parole: «componente di commissione tributaria», «commissione tributaria provinciale» e «commissione tributaria regionale», sono rispettivamente sostituite dalle parole: «magistrato tributario»,

«tribunale tributario provinciale» e «corte di appello tributaria regionale».

2. Le nuove disposizioni relative alla composizione del Consiglio superiore della magistratura tributaria, al numero dei componenti presenti per le deliberazioni e all'elezione del suo presidente hanno effetto a decorrere dalla prossima elezione del Consiglio e del suo presidente.

3. La soppressione della disposizione relativa ai componenti supplenti del Consiglio superiore della magistratura tributaria ha effetto a decorrere dalla prossima elezione del Consiglio. I componenti supplenti in carica contribuiscono, con diritto al voto, all'organizzazione e alle attività previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

4. I dipendenti del Ministero delle finanze e gli ispettori tributari, già nominati giudici tributari, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data, essi riassumono le rispettive funzioni anche in sovrannumero presso l'organo dell'agibilità tributaria di appartenenza.

5. Il Consiglio superiore della magistratura tributaria, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, considerata la prevedibile riduzione degli organici, predisporrà la nuova pianta organica relativa al ruolo dei magistrati ed a quello del personale amministrativo; a tale fine, dello stesso periodo di dodici mesi è prorogato il termine disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; fino al completamento e all'approvazione di tali ruoli sono sospesi i concorsi per la copertura dei posti di magistrato tributario di ogni ordine e grado.

6. Le disposizioni, contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e relative ai componenti le commissioni tributarie, non si applicano a quanti rivestono la qualifica di magistrato tributario.

7. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, continua ad applicarsi ai ricorsi contro gli atti dei centri di servizio notificati

prima della data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le sospensioni della riscossione dei tributi adottate in via amministrativa prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la propria efficacia sino alla data indicata nel provvedimento di concessione o in difetto sino alla data di pubblicazione della sentenza del giudice tributario che decide sulla legittimità dell'atto da cui derivano gli effetti oggetto del provvedimento di sospensione. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle ordinanze di sospensione della riscossione dei tributi rese dai giudici amministrativi.

9. Le controversie tributarie non ancora definite che sino alla data di entrata in vigore della presente legge non appartenevano alla giurisdizione tributaria, se a tale data non pendono più davanti alle autorità amministrative, continuano ad essere trattate e decise davanti agli organi giurisdizionali previsti dalle disposizioni di legge previgenti; se invece pendono ancora davanti alle autorità amministrative, in qualunque fase o grado, sono trattate e decise dal tribunale tributario provinciale. A tal fine le autorità amministrative presso le quali dette controversie pendono, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono d'ufficio il fascicolo della pratica alla segreteria del tribunale tributario provinciale territorialmente competente, che ne dà immediata comunicazione alle parti. Queste, entro il perentorio termine di novanta giorni dalla comunicazione, possono costituirsi in giudizio, con facoltà d'integrare i motivi di ricorso e di proporre nuove eccezioni. I contribuenti sono ammessi a definire le controversie di cui sopra presentando domanda di oblazione entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 9-bis, commi da 6 a 11, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Se gli enti impositori rinunciano alle pretese fatte valere in via amministrativa, non può

essere pronunciata condanna alle spese nei loro confronti.

10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1  
(articolo 1, comma 2)

TABELLA E

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI, RELATIVI AI TITOLI E AI SERVIZI PRESTATI DAI MAGISTRATI TRIBUTARI, PER NOMINA, TRASFERIMENTO E CONCORSO

	Punti
a) ATTIVITÀ DI SERVIZIO	
<i>Magistrato ordinario o equiparato</i> .....	2,00
<i>Magistrato onorario</i> .....	1,00
<i>Attività professionali:</i>	
ragioniere e perito commerciale, revisore contabile .....	0,25
notaio, avvocato, dottore commercialista .....	2,00
<i>Docenze:</i>	
ricercatore, cultore della materia, insegnante in istituti di istruzione secondaria di II grado, insegnante incaricato o con contratto in università, assistente, contrattista, borsista o assegnista in università .....	2,00
professore associato .....	2,50
professore ordinario o straordinario .....	3,00
<i>Servizio nello Stato o in altre amministrazioni pubbliche:</i>	
qualifica direttiva, vincitore di concorso .....	2,00
qualifica di dirigente .....	2,50
qualifica di dirigente generale .....	3,00
b) TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO	
Dottorato di ricerca o libera docenza, abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di II grado in «materie giuridiche ed economiche» e in «ragioneria e tecnica» .....	2,00
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e di dottore commercialista .....	2,00
Corso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione .....	2,00
Corso di qualificazione, in scuola superiore o università, sul processo tributario:	
da docente .....	2,00
da discente .....	1,00

c) ATTIVITÀ DI SERVIZIO NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, A PARTIRE  
DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636:

*Servizio prestato nelle commissioni tributarie di I grado e  
provinciali:*

giudice .....	1,00
vice presidente .....	1,50
presidente .....	2,00

*Servizio prestato nelle commissioni tributarie di II grado e  
regionali:*

giudice .....	1,50
vice presidente .....	2,00
presidente .....	2,50

*Servizio prestato nella commissione tributaria centrale:*

giudice .....	2,00
presidente .....	2,50

d) VALUTAZIONI UTILI PER I CONCORSI E I TRASFERIMENTI

Laboriosità valutata comparativamente .....	3,00
Diligenza desunta dalla tempestività del deposito dei provvedimenti .....	3,00
Attitudine all'incarico di presidente desunta dagli incarichi ricoperti .....	3,00

---

N.B.: *Le attività di servizio sono calcolate per anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, ed i relativi punteggi si sommano ai punteggi dei titoli; le attività professionali sono valutate con decorrenza dalla data della iscrizione all'albo; a domanda motivata, il Consiglio superiore ridetermina eventuali posizioni, risultanti da altre considerazioni, relative agli elenchi del concorso di cui al presente decreto legislativo.*